



EBA/GL/2022/04

---

3 maggio 2022

---

# Orientamenti sull'equivalenza dei regimi di riservatezza

---

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad es. modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 16.08.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/04» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti riguardano la valutazione da parte delle autorità competenti in merito all'equivalenza del regime di riservatezza e segreto professionale cui sono soggette le autorità di paesi terzi menzionate nell'allegato rispetto alle condizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE; all'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366, agli articoli 84 e 98 della direttiva 2014/59/UE e al capo VI, sezione 3, sottosezione III *bis*, della direttiva (UE) 2015/849.

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano alle valutazioni delle autorità competenti sull'equivalenza del regime di riservatezza cui sono soggette le autorità competenti di paesi terzi di cui all'allegato per i seguenti scopi:
- a. al fine di concludere accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi in conformità dell'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE<sup>(2)</sup> e altresì per le finalità di cui all'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366<sup>(3)</sup> e all'articolo 57 *bis*, paragrafo 5, della Direttiva (UE) 2015/849<sup>(4)</sup>, o in conformità degli articoli 97 e 98, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE<sup>(5)</sup>; e
  - b. al fine di consentire la partecipazione dell'autorità del paese terzo ai collegi di vigilanza e risoluzione in conformità dell'articolo 116, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE; e ai collegi di supervisione AML/CFT

---

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338-436).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).



in conformità del capo IV, sezione 3, sottosezione III *bis*, della direttiva (UE) 2015/849 e degli orientamenti sui collegi di supervisione AML/CFT <sup>(6)</sup>.

## Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite nell'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## Definizioni

8. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nelle direttive 2013/36/UE, (UE) 2015/2366, 2014/59/UE e (UE) 2015/849 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

# 3. Attuazione

---

## Data d'applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano, al più tardi, a decorrere dal 16.08.2022.

## Abrogazione

10. Gli orientamenti sull'equivalenza dei regimi di riservatezza (ABE/REC/2015/01) <sup>(7)</sup> sono abrogati con effetto dal 16.08.2022.

# 4. Valutazione dell'equivalenza

---

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE anche in conformità dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366, dell'articolo 57 *bis* della direttiva (UE) 2015/849, degli articoli 97 e 98, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 116, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE nonché degli orientamenti sui collegi di supervisione AML/CFT, le autorità competenti dovrebbero considerare il regime di riservatezza e di segreto professionale cui sono soggette le autorità di paesi terzi menzionate nell'allegato come equivalente al regime di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366, agli articoli 84 e 98 della direttiva 2014/59/UE e al capo VI, sezione 3, sottosezione III *bis* della

---

<sup>(6)</sup> Orientamenti congiunti del 16 dicembre 2019 sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (JC 2019/81).

<sup>(7)</sup> Gli orientamenti EBA/GL/2020/03 erano stati originariamente emanati come raccomandazioni ABE/REC/2015/01, successivamente modificate.



direttiva (UE) 2015/849, ove rilevante a seconda delle competenze dell'autorità del paese terzo.

12. Ai fini del precedente paragrafo, si invitano le autorità competenti a consultare l'allegato.

